

Regolamento n°1

"Parco dei Calanchi e Monte Ascensione"

- Art. 1 - Convocazione dell'Assemblea
- Art. 2 - Costituzione e validità delle sedute dell'Assemblea
- Art. 3 - Modalità di votazione
- Art. 4 - Composizione del Consiglio Direttivo
- Art. 5 - Compiti del Consiglio Direttivo
- Art. 6 - Comitato Tecnico Scientifico
- Art. 7 - Compiti del Coordinatore Tecnico Scientifico
- Art. 8 - Elezione del Presidente
- Art. 9 - Compiti della Consulta delle Associazioni
- Art. 10 - Compiti del Coordinatore delle Associazioni o della categoria di Associazioni
- Art. 11 - Compiti della Consulta dei Sindaci o del raggruppamento di area
- Art. 12 - Compiti del Rappresentante della consulta dei Sindaci
- Art. 13 - Compiti del Segretario
- Art. 14 - Compiti del Tesoriere
- Art. 15 - Compiti dei Revisori dei conti
- Art. 16 - Elezione dei Revisori dei Conti
- Art. 17 - Entrate dell'Associazione
- Art. 18 - Contributi ordinari
- Art. 19 - Esercizi sociali

Il presente regolamento stabilisce le modalità operative dell'Associazione ed il suo funzionamento. Il regolamento comprende i seguenti articoli: Convocazione dell'assemblea, Costituzione e validità delle sedute dell'Assemblea, Modalità di votazione, Composizione del Consiglio Direttivo, Compiti del Consiglio Direttivo, Comitato Tecnico Scientifico, Compiti del Coordinatore Tecnico Scientifico, Elezione del Presidente, Compiti della Consulta delle Associazioni, Compiti del Coordinatore delle Associazioni o della categoria di Associazioni, Compiti della Consulta dei Sindaci o del raggruppamento di area, Compiti del Rappresentante della consulta dei Sindaci, Compiti del Segretario, Compiti del Tesoriere, Compiti dei Revisori dei conti, Elezione dei Revisori dei Conti, Entrate dell'Associazione, Contributi ordinari, Esercizi sociali.

Art. 1 - Convocazione dell'Assemblea

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, a cura del Presidente, con preavviso di almeno 3 giorni, mediante comunicazione elettronica indirizzata ai soci di ogni ordine. In caso di effettiva urgenza e riconosciuta necessità il preavviso può essere ridotto a 24 ore purché la convocazione venga effettuata mediante il ricorso a idoneo strumento che assicuri al socio la necessaria conoscenza del luogo, dell'ora e dell'oggetto della convocazione.

Art. 2 - Costituzione e validità delle sedute dell'Assemblea

L'assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi soci; in seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero di soci. E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi in forma scritta, esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di assenza o di impedimento, dal membro di essa più anziano d'età. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario designato dal Presidente dell'Assemblea fra i soci presenti. Il Presidente ha, inoltre, la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio a redigere il verbale dell'Assemblea fungendo questi da segretario. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi. In caso di parità, quando la votazione avviene con scrutinio palese, è prevalente il voto del Presidente dell'Assemblea. Nel caso dello scrutinio segreto, per la nomina di persone, risulta eletto il più anziano d'età. Nei rimanenti casi la votazione è ripetuta.

Art. 3 - Modalità di votazione

L'Assemblea vota ordinariamente a scrutinio palese con metodo deciso dal Presidente (es. ad alzata di mano); per argomenti di particolare importanza e, sempre, allorché dovesse riguardare persone la votazione è effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente, in tal caso, provvederà a designare due scrutatori scelti tra i soci presenti.

Art. 4 - Consiglio Direttivo

Negli intervalli tra le Assemblee Sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro legittimo impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere alla reintegrazione del Consiglio stesso, nei limiti posti dall'Assemblea, attingendo dalla graduatoria da cui vennero prelevati gli eletti secondo l'ordine dei voti riportati ed, in caso di parità, reintegrando il più anziano d'età. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed, in ogni caso, allorché il Presidente lo ritenga necessario ovvero opportuno od anche quando a richiederne la convocazione dovessero essere almeno un terzo dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è legittimamente riunito quando alle sedute vi prende parte la metà più uno dei suoi membri; esso è presieduto dal Presidente e delibera a maggioranza semplice ed in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di assenza o di impedimento il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente ed in caso di assenza di entrambi dal membro più anziano d'età. Il Consiglio Direttivo, di norma, è convocato con almeno due giorni di preavviso ma la sua convocazione può essere fatta anche in modo informale ed in tempi più brevi purché tutti i suoi membri ne risultino avvertiti. Sarà cura del CD stabilire, oltre a quelle già previste, specifiche modalità per rendere noto, il contenuto delle deliberazioni adottate, a tutti i soci ed a tutti coloro i quali vi abbiano

interesse. Alle riunioni del CD dovranno sempre essere invitati i Revisori dei Conti i quali avranno la facoltà di prendervi parte senza diritto di voto. I membri del CD decadono dopo tre assenze senza giustificato motivo.

Art. 5 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. deliberare sulle questioni riguardanti l'Associazione per l'attuazione dei suoi fini istituzionali e secondo le direttive e gli indirizzi emanati dall'Assemblea assumendo tutte le iniziative utili ed opportune;
- b. predisporre il bilancio di previsione e quello consuntivo, sia economico che finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente al rendiconto della gestione ed al conto generale del patrimonio;
- c. deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- d. fornire pareri su ogni questione sottoposta al suo esame da parte del Presidente;
- e. procedere, all'inizio di ogni esercizio sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti d'ammissione di ciascun socio ed assumendo i conseguenti provvedimenti se necessari;
- f. deliberare l'ammissione di nuovi soci;
- g. deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere anche tra soggetti non associati;
- h. stabilire le prestazioni di servizi ai soci ed a terzi e le relative norme e modalità;

i. istituire e/o sopprimere le ulteriori sedi nei Comuni facenti parte del Parco e istituire e/o sopprimere unità locali operative nell'ambito del territorio del Parco dei Calanchi e del Monte Ascensione;

j. nominare e revocare il Vice Presidente, Segretario e Cassiere.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso e composte da soggetti idonei scelti anche tra i non soci. Il Consiglio Direttivo nell'assolvimento dei suoi compiti è tenuto al rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 6 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) ha il ruolo di indirizzare e supportare il consiglio direttivo nelle scelte strategiche e per la risoluzione di problematiche tecniche relative al parco. Il C.T.S. valuta nel merito tutte le attività e ne garantisce la conformità alle finalità del Parco. Per tutte le attività prodrome all'istituzione del Parco e anche per quelle successive dovranno essere privilegiati incarichi a progetto per tematiche riguardanti il territorio ricompreso nel perimetro del Parco. Per ogni specifico progetto il C.T.S. convoca i tecnici nominati dai Comuni, qualora siano stati segnalati al Parco.

Art. 7 - Compiti del Coordinatore Tecnico Scientifico

Il Coordinatore Tecnico Scientifico viene nominato tramite votazione dall'Area Tecnico Scientifica e dal Presidente del Parco, sulla base di titoli e curriculum; è comunque necessaria inoltre una formazione tecnico-scientifico-normativa e amministrativa. Svolge un'attività di coordinamento per le attività tecniche da svolgere nel Parco e nei progetti previsti per lo sviluppo del Parco. Il Coordinatore Tecnico Scientifico fa parte, come supporto tecnico normativo e scientifico, anche del tavolo permanente dei Sindaci. Il

Coordinatore Tecnico Scientifico può essere coadiuvato anche dalla figura del Vice Coordinatore.

Art. 8 - Elezione del Presidente

In caso di dimissioni o di impedimento grave che non consenta l'ordinato assolvimento delle funzioni, il Consiglio Direttivo provvede ad eleggere, nel suo seno, un Presidente che rimarrà in carica fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Art. 9 - Compiti della Consulta delle Associazioni

La Consulta delle Associazioni (CA) è un organo del Parco composto dai rappresentanti di ogni associazione, proloco, comitato, gruppo informale, ente, che ha aderito al Parco. Lo scopo della CA è allargare la base di partecipazione e il radicamento operativo sul territorio. La C.A. elegge tramite votazione un proprio rappresentante nel consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo può convocare la C.A. per interpellare o consultarsi con i suoi membri su determinati argomenti.

Art. 10 - Compiti del Coordinatore delle Associazioni o della categoria di Associazioni

Il Coordinatore delle Associazioni è eletto dai rappresentati di tutte le Associazioni interessate a sostenere le finalità del Parco. La persona eletta rappresenterà nel consiglio direttivo tutte le Associazioni e si occuperà di raccogliere le eventuali proposte ed iniziative provenienti dalle varie associazioni iscritte, nonché di promuovere e coordinare eventuali iniziative sinergicamente. Il Coordinatore delle Associazioni può essere coadiuvato anche dalla figura del Vice Coordinatore.

Art. 11 - Compiti della Consulta dei Sindaci o del raggruppamento di area

La Consulta dei Sindaci (C.S.) è composta da tutti i Sindaci aderenti al Parco e ha funzione propositiva, rappresenta le esigenze del territorio e ne valuta ed esprime parere sulla rispondenza del Parco alle necessità.

I comuni che hanno aderito al Parco hanno l'impegno di valorizzare il territorio in tutte le sue forme, condividendo con gli altri le buone prassi (best practices), ovvero le azioni che hanno permesso di ottenere i migliori risultati. Il Consiglio Direttivo può convocare la C.S. per prendere decisioni importanti relative al Parco.

Art. 12 - Compiti del Rappresentate della consulta dei Sindaci

Il rappresentante dei sindaci è eletto dai Sindaci aderenti al Parco. Lo scopo del rappresentate è portare nel consiglio direttivo le necessità o eventuali problematiche presenti nel territorio del Parco, e coordinare eventuali azioni sinergiche tra tutti i comuni del Parco e l'Associazione. Per una migliore ed efficace gestione, l'area del Parco potrebbe essere divisa in più zone denominate "Aree". In tal caso per ogni area (composta da più comuni) potrà essere eletto un rappresentate.

Art. 13 - Compiti del Segretario

Il Segretario assiste il Presidente nelle assemblee, redige i verbali delle relative riunioni, attende alla corrispondenza, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni avvalendosi degli uffici e del personale dell'Associazione.

Art. 14 - Compiti del Tesoriere

Il Tesoriere è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta di idonea documentazione dalla quale risulta la gestione economica e finanziaria dell'Associazione nonché della regolare tenuta dei libri sociali.

Art. 15 - Compiti dei Revisori dei conti.

Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Essi debbono redigere la loro relazione all'Assemblea relativamente ai bilanci di previsione e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo. Possono compiere verifiche ed ispezioni periodiche per accertare la corretta tenuta dei registri di contabilità, da correlarsi con il risultato della cassa e dei rapporti di conto intrattenuti con le banche; verificano la conformità di tutte le operazioni poste in essere con le delibere degli organi sociali. Nell'esercizio delle loro funzioni, laddove rinvenivano gravi irregolarità ovvero il compimento di atti che ledono, sotto il profilo amministrativo e contabile, l'Associazione ed il suo patrimonio, essi sono tenuti a riferirne, senza indugio, all'Assemblea dei soci per l'adozione dei provvedimenti necessari.

Art. 16 - Elezione dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono nominati dall'Assemblea in numero massimo di due, con il voto a scrutinio segreto e con il sistema del voto limitato ad uno, e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti, in tutto o in parte, fra persone estranee all'Associazione avuto ampio riguardo alla loro competenza. Assume la funzione di Presidente del collegio il più anziano d'età, al quale spetta il diritto d'iniziativa in relazione alle convocazioni delle riunioni del Collegio stesso.

Art. 17 - Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- A. dalla quota d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;

- B. dai contributi annui ordinari, da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
- C. dalle quote di soci sostenitori;
- D. da eventuali contributi straordinari, deliberati dal Consiglio Direttivo, in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- E. da versamenti volontari degli associati;
- F. da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, Università, e da altri enti in genere;
- G. da proventi derivanti da attività gestionali svolte in favore degli associati;
- H. da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati;
- I. da altre entrate.

Art. 18 - Contributi ordinari

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. I contributi ordinari debbono essere pagati in unica soluzione entro il mese di marzo di ciascun esercizio. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al versamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 19 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno. Dell'amministrazione e della tenuta della contabilità dell'Associazione ne è responsabile il Presidente ancorché dovesse decidere di affidarla a terzi siano essi collaboratori interni ovvero professionisti estranei all'Associazione.